

Domenica, 22 Gennaio 2017 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n.5400 del 20 dicembre 2016 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Like 2.5K people like this. Be the first of your friends.



Con Zurich Connect puoi Pagare Solo
Assicurazione Auto?
207€. Fai subito un Preventivo!



Hotel Rigopiano



140 €

Réserver

Booking.com



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6048 del 2016, proposto da: - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato C.F. MTASFN70E41D150R, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE I, n. 00723/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per le Amministrazioni appellate l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le conclusioni della sentenza appellata sono condivisibili, in quanto:

- il rinnovo del permesso di soggiorno risultava precluso all'appellante (in mancanza di legami con familiari residenti in Italia, da considerare discrezionalmente) in ragione della condanna penale per

ricettazione e violazione delle norme sul diritto d'autore, ex art. 4, comma 3, 5, comma 5, nonché (riguardo al lavoro autonomo) 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, III, n. 1837/2016; n. 1468/2016; n. 590/2016; n. 4659/2014);

- seppure, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998, non può escludersi a priori il rilascio di permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto, tuttavia il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, oltre ad incorrere nella preclusione predetta, non appariva supportato dai relativi requisiti, in quanto: (1) – mancavano sufficienti redditi pregressi (gli ultimi redditi risalgono al 2012, risultando nel 2013, durante il quale l'appellante ha usufruito di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, redditi per soli euro 692 ed affermando lo stesso appellante che nel 2013-2015 ha potuto contare sull'aiuto di un connazionale); (2) – mancavano anche fondate prospettive di reddito futuro (posto che riguardo al lavoro subordinato è stata prodotta soltanto una generica disponibilità all'assunzione, comunque successiva all'adozione del diniego impugnato); (3) - in assenza di redditi propri e di fondate prospettive reddituali per un periodo prolungato, la disponibilità al sostentamento espressa da terzi non appartenenti al nucleo familiare non può valere ad integrare il requisito economico richiesto dalla legge (cfr. Cons. Stato, III, n. 3569/2016);

- anche considerando l'orientamento giurisprudenziale volto ad estendere la tutela rafforzata prevista dall'art. 9 del d.lgs. 286/1998 (nel senso che l'eventuale diniego di rilascio del permesso debba essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale, con una motivazione che prenda in esame la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo), e conseguentemente l'esclusione di ogni automatismo preclusivo anche per coloro i quali, pur non avendo ottenuto il riconoscimento dello status di lungo soggiornante, né avendo avviato il relativo procedimento, nondimeno posseggano i necessari requisiti per ottenerlo (cfr. Cons. Stato, III, n. 1637/2014, nel solco delle motivazioni di Corte Cost. n. 58/2014 - ord.), nel caso in esame: (1) - l'appellante non ha dimostrato, e nemmeno ha specificamente argomentato il possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari, mancando, come esposto, la disponibilità di un reddito, ovvero la capacità reddituale prospettica, per un importo non inferiore a quello della pensione sociale; (2) - nel provvedimento di diniego impugnato si rinviene, in considerazione delle numerose e recenti segnalazioni per violazione del diritto d'autore in cui è incorso l'appellante, anche un giudizio di "prognosi sfavorevole in merito alle condotte future";

- la rilevanza della mancanza del preavviso di rigetto e quindi della violazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990, in ordine alla quale il TAR non ha pronunciato espressamente, va valutata alla luce dell'art. 21-octies della legge stessa, e, in questa prospettiva, l'appellante lamenta la mancata partecipazione procedimentale con riferimento alla possibilità di rettificare la domanda in funzione della modifica subita dalla situazione personale nelle more del procedimento, il cui esito tuttavia, per quanto esposto, non sarebbe potuto essere favorevole.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **respinge** l'appello n. 6048 del 2016, come in epigrafe proposto.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Martedì, 20 Dicembre 2016



News



[Il diritto di cittadinanza non si perde con la separazione](#)

La corte di Cassazione con la sentenza del 17 gennaio 2017, n. 969, ha respinto il ricorso del ministero dell'interno ...

[Leggi tutto »](#)

[Novità anche per gli stranieri sulle unioni civili](#)

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al percorso di attuazione della legge sulle unioni civili. I punti ...

[Leggi tutto »](#)

[Nuove condizioni di ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri specializzati](#)

Sulla gazzetta ufficiale n.7 del 10 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo 29 dicembre

2016, n. 253, ...

[Leggi tutto »](#)

"Bonus mamme domani 2017" anche per stranieri

Con l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dal 1° gennaio 2017 tutte le donne in stato di ...

[Leggi tutto »](#)

Espulsioni migranti. Nuovi Centri di identificazione ed espulsione

Per far fronte ad una crescente pressione migratoria, il Governo ha espresso la volontà all'apertura di nuovi Centri di ...

[Leggi tutto »](#)


Regolamento per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta

Sulla gazzetta ufficiale n. 298 del 22.12.2016 è stato pubblicato il "Regolamento recante definizione dei meccanismi per...

[Leggi tutto »](#)



Assicurazione Auto?



Con Zurich Connect
puoi Pagare Solo
207€. Fai Subito un
Preventivo!

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2017 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)